



Il Presidente

## Emendamento incentivi funzioni tecniche

L'emendamento riguarda l'introduzione di un'interpretazione autentica al fine di definire l'esatta tipologia di spesa per incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del Codice dei Contratti D.lgs 50/16.

Questo poiché attualmente, in seguito alla deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti, *"Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)"*.

Con tale sentenza, che ha sovvertito la previgente giurisprudenza, si è registrata una situazione paradossale, evidenziata anche dai sindacati CGL CISL UIL, in quanto *"Remunerare questa fattispecie di compensi accessori, inserendoli all'interno del tetto al salario accessorio previsto dall'articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, allo stato attuale, porterebbe inevitabilmente all'esaurimento dei rispettivi fondi - e quindi di perdita delle risorse necessarie per il pagamento di questi stessi incentivi, all'azzeramento dei compensi accessori per il personale degli enti, peraltro contraddicendo quanto previsto nel d.lgs. n. 165/2001, vincolando preventivamente la ripartizione delle risorse ad una parte già predeterminata di personale indipendentemente dall'impegno e dalla qualità delle performance."* (proposta emendativa di CGL CISL UIL).

Considerato che l'interpretazione della Corte dei Conti sta producendo un generale blocco delle attività legate all'incentivazione, con conseguente aumento dei costi da parte delle Amministrazioni Pubbliche sempre più costrette a ricorrere ad affidamenti esterni, si propone la seguente interpretazione autentica in cui si definisce l'esatta attribuzione delle spese per le incentivazioni in funzione della tipologia di spesa per appalto di lavori, servizi e forniture.

**All' articolo 113 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016 è aggiunto il seguente comma 5 bis**

**Comma 5 bis *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture."***

Con tale disposizione si riuscirebbe a legare la tipologia di spesa per l'incentivazione alla spesa (di investimento o corrente) prevista per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture.

Dall'attuazione della presente disposizione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma si avranno, invece, delle economie derivanti da un minor ricorso ad affidamenti esterni per servizi tecnici.

**Sede legale:**  
UNITEL – Via del Carpino n. 8  
47822 Sant'Arcangelo di Romagna - RIMINI  
c.f. 96151210588 – p.iva 02307700407

**Recapito Segreteria:** U.N.I.T.E.L. –  
Via Garibaldi, 57 86100 Campobasso  
Tel./ fax 0874/493958  
<http://www.unitel.it> – E-mail: [presidente@unitel.it](mailto:presidente@unitel.it)  
[segreteria@unitel.it](mailto:segreteria@unitel.it)

1 di 4

A tal fine si evidenzia come il sistema incentivante, già presente fin dalla legge Merloni, ha sempre avuto lo scopo di valorizzare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, riducendo anche il ricorso ad affidamenti esterni, questo poichè *“In sostanza, quindi, la legge si è mossa nel senso di un riappropriamento delle funzioni tecniche da parte dell'Amministrazione”* Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 7 ottobre 1996, n. 4488/UL.

<b>Sede legale:</b> UNITEL – Via del Carpino n. 8 47822 Sant’Arcangelo di Romagna - RIMINI c.f. 96151210588 – p.iva 02307700407	<b>Recapito Segreteria:</b> U.N.I.T.E.L. – Via Garibaldi,57 86100 Campobasso Tel./ fax 0874/493958 <a href="http://www.unitel.it">http://www.unitel.it</a> – E-mail: <a href="mailto:presidente@unitel.it">presidente@unitel.it</a> <a href="mailto:segreteria@unitel.it">segreteria@unitel.it</a>	2 di 4
--	--	--------